

Prot. vedi segnaturo

Alba, 1 ottobre 2020

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Approvato dal Collegio Docenti del 30 settembre 2020

Il COLLEGIO dei DOCENTI dell'IIS *Govone* di Alba

CONSIDERATI il D.M. 39 del 26/06/2020 e le connesse *Linee guida per la Didattica digitale integrata*, nonché le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 28 agosto 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) per l'anno scolastico 2020-21.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto "Govone" di Alba.

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta del Comitato studentesco.

Art. 2 – Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena. Si ribadisce allo stesso tempo che la didattica in presenza, effettuata nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, rimane la modalità prioritaria di insegnamento/apprendimento in grado di favorire il processo di crescita formativa, l'acquisizione degli strumenti culturali necessari per la strutturazione della personalità e la comprensione critica della realtà per ciascun allievo (si veda al riguardo anche la *Premessa al Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico* elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e allegato al *Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021* emanato dal Ministero dell'Istruzione)

4. La DDI può essere organizzata in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità, sincrona e asincrona, concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

5. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Per gli alunni con certificazioni che richiedono la presenza dell'insegnante di sostegno o con Bisogni Educativi Speciali si farà comunque riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP) o ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) predisposti dai consigli di classe.

6. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle *Linee guida* e dalle *Indicazioni nazionali* per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel curriculum d'istituto.

7. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con gli altri colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza sia attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato e con il coinvolgimento delle figure di supporto (assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale e assistenti alle autonomie). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali a disposizione dell'Istituto sono

- il Registro elettronico *ClasseViva*.
- la *Google Suite for Education* (o GSuite).

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque impiegare applicazioni *web* – preferibilmente *open source*, come la piattaforma *Moodle* – che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, tenendo conto anche delle situazioni legate ai BES, in accordo con la famiglia.

2. Nell'ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti annotano sul Registro Elettronico in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale della classe, l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro Elettronico di classe (utilizzando la funzione 'Agenda') in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su *Google Classroom* da nominare come segue: Classe Disciplina Anno scolastico (ad esempio: 1AC (= 1 liceo A Classico) Italiano 2020/2021 – oppure 4AA (= 4 A liceo Artistico) Storia dell'Arte 2020-2021) come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi *email* che sono stati assegnati dall'amministratore a ciascun alunno e che corrispondono a NUMERO@classicogovone o NUMERO@artisticogallizio.

Art 4. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie di attività didattica sincrona. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI è possibile far ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, prevedendo un minimo di 40 minuti e un massimo di 50 minuti.

2. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti sia del personale docente.

4. Di ciascuna attività asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. Sarà cura del Consiglio di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante invierà il *link* preferibilmente tramite le funzionalità del Registro Elettronico; qualora si verificassero difficoltà tecniche, avvierà direttamente la videolezione utilizzando *Google Meet* all'interno di *Google Classroom*.

2. All'inizio della lezione, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua di quelle dalle lezioni in presenza.

3. Il docente non può essere considerato responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere all'incontro con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il *link* di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere all'incontro sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla *chat*;
- partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla *chat* o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma;
- la partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su autorizzazione del docente.

Per eventuali sanzioni disciplinari sulla violazione delle regole elencate, si fa riferimento al Regolamento di Istituto.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona anche su base plurisetimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano le funzionalità del Registro Elettronico, integrate ove necessario con *Google Classroom*, come piattaforme di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi, che consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i *feedback* dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3. Le attività svolte in modalità asincrona saranno documentate attraverso le funzionalità del Registro elettronico.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata rispetto alle altre modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. La piattaforma possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti *log* di accesso. È possibile monitorare in tempo reale le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli *account* personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma didattica sono riservati al lavoro e allo studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della scuola o la corretta comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua *privacy* e del ruolo svolto. Ogni studente è responsabile della custodia dei dati di accesso del proprio *account*.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. È vietato l'uso del wi-fi dell'Istituto agli studenti sui *devices* personali. L'utilizzo e la diffusione della *password* del wi-fi d'Istituto costituisce mancanza disciplinare grave.

5. È altresì vietato a studenti e docenti installare sui computer dell'Istituto programmi che non siano già presenti sui dispositivi o scaricare aggiornamenti non previsti.

6. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano la sospensione delle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via il prima possibile, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi interessate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in una condizione di rischio rispetto all'emergenza sanitaria in corso, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui più studenti o docenti fossero sottoposti a regime di quarantena si potrà ricorrere all'uso di telecamere in classe. Le lezioni non potranno essere videoregistrate senza il consenso delle persone filmate o, se minorenni, dei genitori o tutori legali.

5. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

6. Sono possibili anche forme di didattica mista in presenza e a distanza nel caso in cui le condizioni logistiche ed epidemiologiche lo richiedano.

7. Indipendentemente dalle condizioni sopra indicate, nell'ottica di ridurre gli accessi all'Istituto, l'attività di sportello, autorizzata dal Dirigente scolastico, può essere svolta in modalità a distanza.

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi principi indicati nel PTOF d'Istituto e approvati dal Collegio dei Docenti, con particolare attenzione alla dimensione formativa della valutazione secondo quanto previsto nelle *Linee Guida Ministeriali* di cui si riporta di seguito il testo: «La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività

didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende».

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di *personal computer* e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

2. Gli strumenti forniti dall'Istituto devono essere utilizzati con cura e restituiti al termine dell'emergenza e comunque, nel caso delle classi terminali, non oltre la fine degli Esami di Stato.

Art. 11 – Aspetti riguardanti la *privacy*

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) prendono visione dell'Informativa sulla *privacy* dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs. 101/2018;
- b) sottoscrivono il *Patto educativo di corresponsabilità*, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e *cyber bullismo*, e impegni riguardanti la DDI, oltre all'informativa sotto riportata.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE/TUTORI E GLI ALUNNI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA E FORMAZIONE A DISTANZA (DAD e FAD)

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof. Roberto Buongarzone, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che il nostro Istituto ha deciso di adottare strumenti informatici adatti all'obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza agli iscritti.

La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito scolastico inerenti il contenimento della epidemia da COVID-19, ma potrà costituire - anche successivamente al superamento della fase emergenziale - l'avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete.

Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali consiste nell'utilizzo di dati anagrafici identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed eventualmente delle immagini in videoconferenza per l'erogazione della DAD/FAD ed è finalizzato a:

- tenere i contatti e aiutare lo studente nel percorso didattico programmato in accordo con il suo Patto formativo e l'attuazione del PTOF di Istituto;
- svolgere le attività di supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche (quali le attività di valutazione e orientamento per gli alunni, i dati utili per la certificazione delle competenze);

Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679, Dlgs 196/2003 (come modificato dal Dlgs. 101/2018) ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale, ed è svolto con le seguenti modalità:

- condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni;
- acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
- videoconferenza online attraverso piattaforme che permettono, tra l'altro, agli studenti l'isolamento del proprio audio e/o video in base alle loro specifiche necessità; sono escluse registrazioni delle immagini degli studenti;
- le comunicazioni dei dati anagrafici identificativi degli alunni e dei loro dati di contatto saranno effettuate esclusivamente all'interno del gruppo classe al quale partecipano e relative famiglie/tutori. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell'interesse pubblico rilevante (garanzia del diritto all'istruzione – art. 6 Lett. e) Reg. Europeo ed art. 2 sexies lett. bb) Dlgs 196/2003).
- I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali: gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del registro elettronico, il fornitore del servizio di webconferencing, il fornitore dei contenuti di didattica digitale, che agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le specifiche di volta in volta dichiarate;

• I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-UE (ad esempio, nel caso di utilizzo della piattaforma Google Suite for Education e dello stesso server di posta elettronica dell'Istituto).

In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previamente verificate. La verifica è stata effettuata anche dal Ministero dell'Istruzione, che ha ammesso, a titolo di esempio, l'utilizzo di Gsuite per DaD. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati di dare lettura alle condizioni d'uso delle piattaforme utilizzate.

Si richiamano di seguito i dati sulla **Protezione dei dati contenuti nel PTOF d'Istituto**.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, ex D.lgs. 101/2018, attuativo del nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali.

Il Trattamento dei Dati Personali che riguardano lo studente e la sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti. L'età minima richiesta al minore per esprimere il consenso al trattamento dei dati è 14 anni (art. 2-quinquies D.lgs. 101/2018). Non occorre il consenso per il trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici, se tali dati vengono trattati per finalità di diagnosi, cura, ricerca scientifica, biomedica ed epidemiologica (Art. 2-septies, Art. 100, 104, 110). I docenti e il personale ATA sono soggetti "designati" o "autorizzati" dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per compiti e funzioni specifiche che i designati dovranno svolgere sotto autorità del Titolare (Art. 2 – quaterdecies).

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell'ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.

2. I dati personali definiti come "dati particolari ex sensibili" o come "dati giudiziari" dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.

3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

3 Bis. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

4. I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d'istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l'interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;

5. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati

verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

6. I dati particolari, ex sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01- 07.

7. **Il Titolare del Trattamento** è il l'Istituto di Istruzione Superiore "G.Govone" di Alba, rappresentato dal Dirigente scolastico prof. **Roberto Buongarzone**; il **Responsabile della Protezione dei Dati** è l'avv. **Gabriele Carazza** con studio professionale in Mondovì (CN) Via Durando n. 2H (pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu). Al Titolare del Trattamento o al Responsabile studenti e famiglie potranno rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i loro diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento Europeo 679/2016.

L'informativa è pubblicata all'albo, nella sezione Didattica a distanza del sito e sul sito istituzionale e sarà inviata sul registro elettronico **a tutti i genitori/tutori degli studenti minorenni, i quali, in risposta, dichiarano di accettare/non accettare quanto sopra riportato a tutela dei minori loro affidati.**

In caso di non accettazione da parte del genitore/tutore, il minore non potrà partecipare alla didattica o formazione a distanza; il suo account e i suoi dati personali non verranno più utilizzati per tale servizio e saranno cancellati dalle piattaforme didattiche / gruppi classe a distanza nelle quali siano stati già inseriti. Si avvisa che, in caso di scuola dell'obbligo, la mancata partecipazione potrebbe comportare condotta penalmente rilevante ex 731 cp (inosservanza obbligo scolastico).